



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ricorso per Cassazione in tema di subordinazione: no a fatti spiegati con logica alternativa possibile o probabile

Il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poichè è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile.

Per approfondimenti:

-CTU è inappropriata se menziona il più probabile che non ([Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304](#))

-Inconferente il richiamo generalizzato al più probabile che non ed alla probabilità logica? ([Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 18.11.2021](#))

-E' sbagliata l'applicazione generalizzata del più probabile che non: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica ([Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386](#))

-VIOLA, [Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale](#)

-VIOLA, [Dal più probabile che non al più provato che non?](#), in *Altalex*, 2021

-FOCUS: [valutazione delle prove e prudente apprezzamento](#)

-VIOLA, [Libero convincimento VS Prudente apprezzamento: formula della prova del fatto](#)

Segnalazione editoriale: VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, *DirittoAvanzato*, 2021.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 22.8.2022, n. 25064

...omissis...

Rilevato in fatto che:

con sentenza n. 99 del 2016, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione a cartella ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 relativa al pagamento di contribuzione pretesa dall'INPS in seguito all'accertamento ispettivo della natura subordinata e non di collaborazione coordinata e continuativa dei rapporti di lavoro intercorrenti tra due soci e la Cooperativa di Solidarietà "Il Seme" (da qui la Cooperativa) nel periodo compreso tra ottobre 2002 ed ottobre 2004, ha confermato la legittimità della pretesa, ritenendo, tuttavia, che la contribuzione versata alla gestione separata dell'INPS doveva essere portata in compensazione rispetto a quella pretesa dall'Istituto in favore della gestione lavoratori dipendenti; ad avviso della Corte territoriale, dovendo farsi applicazione della legge n. 142 del 2001, *ratione temporis* applicabile, non poteva valere la

giurisprudenza formatasi La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola precedentemente, relativa alla presunzione che inerisca alle incombenze del socio tutto ciò che rientri nell'oggetto sociale, ma per effetto dell'art. 1 della detta legge (come modificato dall'art.9, comma 1, I. n. 30/2003), doveva considerarsi possibile che la società instaurasse con ciascun socio un ulteriore e diverso rapporto di lavoro, rispetto a quello sociale, sia autonomo che subordinato;

quanto, poi, alla corretta qualificazione, seppure dotato di rilevanza, il nomen iuris assegnato dalle parti non poteva prevalere rispetto al concreto attuarsi del rapporto, ben potendo l'originario assetto essere simulato o comunque non rispettato in *executivis* e da ciò la necessità di procedere all'accertamento concreto;

peraltro, per principio giurisprudenziale ricorrente, in caso di facere elementare e ripetitivo, quale quello ricorrente nella fattispecie di facchinaggio e di allestimento scaffali di punti vendita commerciali, la subordinazione si presentava necessariamente attenuata ed andava fatto riferimento ai cd. indici sussidiari;

in particolare, dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio, ivi compresi colleghi di lavoro ed il direttore della Cooperativa, si ricavava una completa inserzione dei due lavoratori interessati nell'organizzazione del ciclo produttivo con i caratteri dell'eterodirezione;

pertanto, l'unica censura d'appello da ritenersi fondata era quella relativa alla legittimità della pretesa della Cooperativa di portare a compensazione del credito vantato dall'Inps quanto versato a titolo di contributi presso la Gestione separata in ragione della qualificazione dei rapporti originariamente data dalle parti;

avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la Cooperativa sulla base di quattro motivi illustrati da successiva memoria;


L'INPS ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso; CONSIDERATO che:

con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2094 c.c., 1362, primo comma, 1362, secondo comma, c.c., d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 art. 47 lett. c) bis, in quanto la sentenza avrebbe disatteso il principio espresso da Cass. n. 10345/2008, secondo il quale non si può prescindere dalla volontà delle parti nella qualificazione del rapporto di lavoro, omettendo di valutare l'esito probatorio derivante dall'esame dei singoli contratti, dai verbali di assemblea e dal comportamento delle parti, che potevano indicare il proprio orario di lavoro a piacimento, con la conseguenza della conferma della sussunzione dei rapporti sotto la normativa della collaborazione coordinata e continuativa e non dell'art. 2094 c.c.;

con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in ragione dell'omessa pronuncia in ordine primo motivo d'appello, con il quale era stata denunciata la motivazione apparente della sentenza di primo grado sul punto

della sussistenza della eterodirezione, essendo stato trascurato il fatto che il modello organizzativo era quello cooperativistico che, una volta esaminati i singoli contratti, i verbali di assemblea ed il comportamento delle parti, avrebbe condotto all'accertamento della genuinità dei rapporti di collaborazione coordinata; nell'illustrazione del motivo si lamenta il travisamento della prova relativa all'orario di lavoro e si evidenzia la rilevanza autonoma della eterodirezione nel giudizio di accertamento della subordinazione;

con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5) c.p.c., in quanto la Corte territoriale si era pronunciata utilizzando solo tre deposizioni testimoniali, selezionate su diciassette altre deposizioni; inoltre, non aveva considerato il contenuto dell'allegato 131, che riguardava il regolamento interno (differenziante le diverse tipologie di soci lavoratori) ed il documento allegato al n. 44 (che

riportava il verbale  dell'assemblea dei soci del 5 febbraio 2011, relativo alla

discussione sulla tipologia dei rapporti da costituire e dal quale si sarebbe dovuto dedurre la genuinità della qualificazione data dalle parti; si lamenta, infine, l'erronea interpretazione della nozione di subordinazione fornita dalla sentenza impugnata;

con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla omessa assunzione di prova determinante quale quella contenuta nei capitoli 5,6 e 11, dedotti con ricorso in opposizione depositato il 5 agosto 2008 in primo grado, alla pag. 22; la ricorrente deduce che la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti i capitoli di prova in ragione del fatto che era stata raggiunta la prova < della completa inserzione dei lavoratori nel ciclo produttivo, con eterodeterminazione del quo modo, alla luce della semplicità e ripetitività del fare a fronte di un corrispettivo, pacificamente determinato [...]> mentre il primo giudice non aveva ammesso la medesima prova sulla base della considerazione che essa verteva su circostanze ritenute già provate attraverso la lettura degli atti; dunque, attraverso le prove non ammesse, si sarebbe provato che i rapporti di lavoro erano stati effettivamente voluti come coordinati e continuativi e non subordinati per rispondere ad effettiva necessità organizzativa;

i motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto connessi dalla centralità della critica alla motivazione adottata in punto di accertamento della effettività della subordinazione, sono infondati e per diversi aspetti inammissibili;

in primo luogo, in relazione alla corretta individuazione del principio giuridico applicabile alla fattispecie, la sentenza non ha violato alcuna delle disposizioni denunciate, né i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità;

in particolare, come ricordato ex plurimis da Cass. 01/04/2021, n. 9106 e Cass. n. 3340 del 2019, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ;

rientra in tale ambito anche la prospettazione di una diversa valorizzazione di indici rilevanti, in particolare del nomen iuris attribuito dalle parti, posto che a fini di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, contano i dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che la volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858; Cass. 19 agosto 2013, n. 19199; Cass. 8 aprile 2015, n. 7024, in riferimento alla non vincolatività della qualificazione del rapporto di lavoro come contratto di collaborazione

coordinata e continuativa; Cass. 19 novembre 2018, n. 29764); secondo questa Corte, la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009); qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU. n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde;

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

applicazione dei singoli indici rivelatori deve accompagnarsi ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute; si tratta dunque di indizi che, in quanto tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci; ancora le Sezioni unite di questa Corte (n. 379/99 cit.) insegnano come "ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza";

l'accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione e del come si siano verificati nella vicenda storica che origina la controversia compete ai giudici di merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione medesima;

trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente; inoltre il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall'impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura appropriata, negando - per dirla con la decisione delle SS.UU. n. 379/99 già citata - che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale, dovendo invece essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali "concordanti, gravi e precisi indici rivelatori" dell'effettività della sussistenza della subordinazione; tuttavia chi ricorre per cassazione non può - come nella specie ha fatto parte ricorrente - limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di avere individuato vizi idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata; come noto, infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie; **in**

particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una

spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poichè è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile (per tutte, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass. n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; da ultimo: Cass. n. 32385 del 2019);

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

è poi inammissibile la denuncia relativa al fatto che i giudici del merito non avrebbero dato corso all'ammissione di taluni capitoli di prova formalmente e ritualmente richieste;

in tema di valutazione delle prove il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, - insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017);

inoltre, per risalente insegnamento di questa Corte, la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011); infine spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014);

disposizione quest'ultima che, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, neanche può essere invocata nella specie rispetto ad un appello promosso dai ricorrenti dopo la data sopra indicata (del richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, ove il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014); conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Nulla va disposto per le spese in carenza di attività difensiva da parte dell'INPS e di S.C.C.I s.p.a. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma 1 bis dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 6 maggio 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

